



**Servizio Sanità**  
**Il Dirigente**

C.A. Medici di Medicina Generale  
Pediatri di Libera Scelta  
LORO SEDI

**Oggetto: Indicazioni operative per la applicazione della L. 119/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, pubblicata sulla G.U. n. n. 182 del 05 agosto 2017.**

In merito alla normativa in oggetto, si specifica che per quanto riguarda la documentazione ai fini della frequenza scolastica, il Decreto legge, al comma 2 (*Avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale*), indica che l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 18 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

Vista la possibile richiesta da parte dei genitori di attività di controllo laboratoristico delle vaccinazioni effettuate o dell'immunità acquisita a seguito di infezione naturale, si ritiene opportuno riportare quanto la circolare ministeriale N. 0025233 del 16/08/2017 indica sul tema specifico, raccomandando che le Regioni sensibilizzino *“Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè quando abbiano, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. A tal proposito si sottolinea che non è prevista gratuità per tali test, che sono, quindi, a carico dell'assistito.”*

Quanto sopra conferma che il codice di esenzione “P03 - Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata” non è utilizzabile allo scopo.

Si precisa, inoltre, che in relazione alla documentazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, che nelle Marche le notifiche di Malattie Infettive sono inserite on line attraverso il sistema informatizzato *NSIS –PreMal* e che è competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione rilasciare eventuale attestazione di pregressa malattia naturale notificata laddove richiesta.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE**  
**Dr.ssa Lucia Di Furia**